

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERPELLANZA : 2/00007presentata da **RUBINATO SIMONETTA** il **20/05/2008** nella seduta numero **6**Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
VIOLA RODOLFO GIULIANO	PARTITO DEMOCRATICO	20/05/2008

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Attuale Delegato a rispondere :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , data delega **20/05/2008**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
ILLUSTRAZIONE		
RUBINATO SIMONETTA	PARTITO DEMOCRATICO	21/04/2009
RISPOSTA GOVERNO		
MANTOVANO ALFREDO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INTERNO	21/04/2009
REPLICA		
RUBINATO SIMONETTA	PARTITO DEMOCRATICO	21/04/2009

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

SOLLECITO IL 11/02/2009

DISCUSSIONE IL 21/04/2009

SVOLTO IL 21/04/2009

CONCLUSO IL 21/04/2009

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

SIGLA O DENOMINAZIONE :

ACCORDO DI SCHENGEN

TESTO ATTO

Atto Camera

Interpellanza 2-00007

presentata da

SIMONETTA RUBINATO

martedì 20 maggio 2008 nella seduta n.006

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

l'articolo 2 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, sottoscritto il 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione, relativo alla graduale eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere comuni, prevede espressamente - al comma 2 - che «per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione»;

la medesima norma della Convenzione dispone inoltre che «se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata» il Paese interessato possa comunque adottare «le misure necessarie», fermo restando l'onere di informarne il più rapidamente possibile gli altri Paesi sottoscrittori dell'Accordo;

infine, la stessa disposizione stabilisce chiaramente (articolo 2, comma 3) che la soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo di dichiarazione della loro presenza a carico degli stranieri in ingresso in un Paese membro dell'Unione, «né l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente» -:

se, in considerazione delle situazioni di conclamata emergenza che interessano alcune aree del Paese, sotto i profili dell'ordine pubblico e della sicurezza per le popolazioni residenti, tale circostanza non imponga al Governo italiano di disporre ogni misura necessaria a dare piena attuazione alla Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione, attraverso il sollecito ripristino di adeguati controlli di polizia alle frontiere nazionali, al fine di identificare sollecitamente - precludendone, se del caso, l'accesso - i soggetti in ingresso, anche appartenenti a Paesi dell'Unione, che risultino avere carichi penali nei Paesi di origine per reati esposti alla reiterazione nel nostro territorio.

(2-00007)«Rubinato, Viola».